



COMUNE DI VAGLIA
PROVINCIA DI FIRENZE

N. . 17 DEL 04/06/2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL Consiglio Comunale

COPIA

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) ED ALIQUOTE ANNO 2012 - APPROVAZIONE

Il giorno quattro del mese di Giugno dell'anno (2012) , alle ore 21:00, presso questa sede comunale, convocati - in seduta Pubblica. di prima convocazione ed in seduta ordinaria - con avviso scritto del Sindaco, notificato a norma di legge - i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.

All'appello risultano :

	presente		presente
PIERI FABIO	S	TRUSCHI LORENZO	S
LOMBARDO STEFANIA	S	NICCOLAI RAFFAELLO	S
BELLI LEONARDO	S	LEONCINI VALERIO	S
FROSINI ANDREA	S	ANICHINI STEFANO	N
BURATTELLI SILVANO	N	NENCINI LAURA	S
ROCCHI MARINELLA	S	ROSSI ROBERTO	N
SANTI ETTORE	N		
BARONCINI VANNA	S		
RADICCHI MASSIMO	S		
LASTRUCCI MARIO	S		
SALVESTRINI FABIOLA	S		

Totale Presenti: 13 Totale assenti: 4

Assiste in qualità di SEGRETARIO GENERALE: GIRONELLA FABIOLA

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Sig. . **PIERI FABIO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

A scrutatori vengono designati i Sigg. : **Rocch, Radicchi, Nencini.**

Sono presenti gli Assessori esterni:

GOLINI DONATELLA	PRESENTE	CAMPANI SILVIO	PRESENTE
BONCIANI MASSIMO	PRESENTE	GINI PAOLO	PRESENTE
BRUSCHINI PAOLO	PRESENTE		

Vaglia, li _____

IL SINDACO
F.to PIERI FABIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIRONELLA FABIOLA

Delibera n. 17 /CC del 4.6.2012

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) ed ALIQUOTE ANNO 2012 – APPROVAZIONE

Su proposta ed illustrazione dell'Assessore alle Finanze Golini

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, concernente l'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.).

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art.1 , che dispone:

"Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed è conseguentemente determinata, con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , nonché eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti".

Visto, inoltre, l'art. 3, comma 3, che dispone, tra l'altro, che i Comuni possono disporre - anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2 - la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2, in misura non eccedente, complessivamente, 0,8 punti percentuali.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 28.2 2000, con la quale veniva istituita l'addizionale comunale all'irpef con decorrenza 1.1.2000 in applicazione dell'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del testo dell'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998 vigente pro-tempore.

Atteso che la predetta aliquota di compartecipazione è stata annualmente stabilita sino all'anno finanziario 2011 nella misura dello 0,6% ;

Visto l'art. 1, comma 11 del D.L. 13.08.2011, n. 138, come modificato dalla legge di conversione 14.09.2011, n. 148, e, successivamente, dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito , con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, con cui sono state introdotte ulteriori modificazioni alla disciplina dell'addizionale comunale all'Irpef, disponendo quanto segue: "La sospensione di cui all'articolo 1 , comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita

unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo".

Visto l'art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448, con cui viene disposto, tra l'altro, che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che detti regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Preso atto che, con decreto del Ministero dell'Interno del 21.12.2011 è stato prorogato al 31.03.2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali per l'anno 2012 e che detto termine è stato ulteriormente prorogato al 30.06.2012, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 29, comma 16-quater, del D.L. 29.12.2011, n. 216, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. n. 14 del 24.02.2012;

Atteso che ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e dei saldi utili al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, nonché per garantire i servizi alla cittadinanza, occorre procedere all'incremento dell'aliquota di compartecipazione.

Ritenuto di esercitare la facoltà di articolazione della misura percentuale dell'aliquota di compartecipazione per scaglioni di reddito, come indicato di seguito:

Scaglioni di reddito	Aliquota
€ 0 - € 15.000,00	0,45%
€ 15.001,00 - € 28.000,00	0,65%
€ 28.001,00 - € 55.000,00	0,75%
€ 55.001,00 - € 75.000,00	0,78%
€ 75.001, 00 ed oltre	0,80%

Ritenuto, inoltre, di prevedere una soglia di esenzione per i redditi fino all'importo di € 10.000,00=, dando atto che in caso di superamento del suddetto limite, deve essere assoggettato all'addizionale l'intero ammontare di reddito.

Atteso che il gettito derivante dalle determinazioni di cui ai precedenti capoversi è stimabile in € 530.000,00=, in base alle proiezioni elaborate su dati statistici forniti dal Ministero delle Finanze.

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 dal Responsabile del Settore Risorse in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Preso atto del parere espresso dalla competente Commissione consiliare, in atti;

Preso atto della discussione in merito, unitariamente agli altri punti della odierna seduta, riportata nel verbale in atti,

con votazione resa in forma palese dai consiglieri presenti e votanti che dà il seguente risultato:

presenti n. 13
favorevoli n. 11
astenuiti n. 2 (Leoncini, Niccolai)

DELIBERA

- 1) Di approvare il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'Allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2) di dare atto che le aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2012 sono quelle stabilite dall'art. 2 del Regolamento di cui al punto che precede
- 3) Di disporre la trasmissione, a cura dell'Ufficio tributi, di copia conforme del presente atto, e dell'allegato A, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le Politiche fiscali Direzione federalismo fiscale.

Quindi:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza del presente atto, ritenuto che sussistano le motivazioni per dare sollecita esecuzione al presente provvedimento deliberativo;

Esperita la votazione in forma palese ed accertatone il seguente risultato:

presenti n. 13

favorevoli n. 11

astenuti n. 2 (Leoncini, Niccolai)

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n°267.

Copia della presente è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Vaglia, li _____

Il Segretario Comunale
F.to GIRONELLA FABIOLA

E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Vaglia, li _____

L'ADDETTO DI SEGRETERIA

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

- Si certifica che la suesata deliberazione è divenuta esecutiva in data
ai sensi dell'art. 134 – comma 3° - del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
- Annullata con provvedimento n. del
- Annullata parzialmente con provvedimento n. del

Vaglia, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
